

## DISCIPLINARE D'ONERI

### (Contratto)

Tra

La **Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** (nel seguito detta “CNAO” o “la Fondazione”), con sede in Pavia, Strada Campeggi, 53 - 20122 – Codice Fiscale n. 97301200156 – nella persona del Presidente, Erminio Borloni,

e

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_ nella sua carica di legale rappresentante, investito del potere di rappresentare la società in forza di \_\_\_\_\_, di seguito “l’Appaltatore” o “il Fornitore” o “l’Aggiudicatario”,

**si conviene e stipula quanto segue**

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:

- “*Codice Appalti*”: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;
- “*RUP*”: la persona appositamente individuata da parte della Fondazione allo scopo di assumere, con particolare riferimento alla procedura in oggetto, i compiti Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del Codice Appalti);
- “*Aggiudicatario*”: il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di selezione indetta dalla Fondazione e che sottoscrive il presente documento;
- “*Disciplinare d’oneri*”: il presente documento contrattuale, così come integrato dalla Lettera di Invito e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico e suoi allegati e da tutti i documenti costituenti l’Offerta e che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;
- “*Importo massimo contrattuale*”: il valore economico complessivo dell’offerta espresso in Euro, al netto dell’IVA di legge, relativa al servizio richiesto dalla Fondazione;
- “*Servizio*”: l’oggetto dell’affidamento ovvero fornitura, installazione, collaudo, formazione all’uso e servizio di manutenzione e assistenza triennale full risk di un dispensatore/iniettore di dose per attività PET nella Fondazione CNAO, sita in Pavia, Strada Campeggi 53, come descritto nel Capitolato Tecnico e in tutti i documenti di Gara e di Offerta, da svolgersi a favore della Fondazione;
- “*Specifiche Tecniche o Capitolato Tecnico*”: il documento, denominato “*SPECIFICA TECNICA*”, allegato alla lettera di invito, nel quale sono indicate e descritte le caratteristiche tecniche del servizio, così come eventualmente integrato e specificato nell’Offerta;
- “*Lettera di invito*”: la lettera di invito a partecipare alla gara, inviata e pubblicata da Fondazione CNAO;
- “*Offerta*”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta, come risultanti dai relativi verbali;
- “*Referente operativo*”: la persona appositamente individuata da parte dell’Aggiudicatario che, salva la possibilità di eventuali sostituzioni (appositamente previste), sarà l’unico referente dell’Aggiudicatario per tutta la durata contrattuale;





- “Direttore dell’esecuzione contrattuale”: la persona appositamente individuata dal RUP a verificare il rispetto delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto (ex art. 101 co. 1 Codice Appalti);

## ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente Disciplinare d’oneri regola l’esecuzione contrattuale di fornitura, installazione, collaudo, formazione all’uso e servizio di manutenzione e assistenza triennale full risk di un dispensatore/iniettore di dose per attività PET nella Fondazione CNAO, sita in Pavia, Strada Campeggi 53, come descritto nel Capitolato Tecnico e in tutti i documenti di Gara e di Offerta, da svolgersi a favore della Fondazione.

## ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO, PERSONALE E RESPONSABILITÀ

**§ 3.1** Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Disciplinare, l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire l’affidamento in favore della Fondazione, conformemente alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico, nei documenti di gara e di Offerta.

**§ 3.2** Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’esecuzione del contratto si intendono a completo carico dell’Aggiudicatario. In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di Gara e di Offerta, sono da considerarsi a carico dell’appaltatore, quindi da ritenersi compresi nei prezzi proposti in sede di Offerta, i seguenti oneri: A) la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la corretta esecuzione contrattuale (documentazione richiesta in lettera di invito, cauzione definitiva, progetto tecnico, ecc...); B) previsione di un momento di formazione del personale CNAO; C) attivazione degli strumenti di comunicazione con Fondazione CNAO per richieste di intervento, relativi pezzi di ricambio per sostituzioni/riparazioni e relativi reports informatici e cartacei riguardanti l’esecuzione del Servizio; D) tutte le eventuali spese relative alla stipula del contratto. Si precisa che lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito. L’aggiudicatario stipulerà in proposito idonea polizza infortuni sul lavoro e malattia professionale di cui, su richiesta della Stazione Appaltante, fornirà copia.

**§ 3.3** L’aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all’interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all’esecuzione del presente appalto. La Società, inoltre, risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall’espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso la Società solleva e tiene indenne CNAO da ogni pretesa di terzi. L’appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della buona esecuzione (trasporto, installazione collaudo) della Fornitura e l’esecuzione corretta del servizio dell’hardware e del software e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione dell’attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni causati alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del servizio per qualsiasi causa. L’Aggiudicatario si obbliga a gestire l’appalto con la diligenza professionale richiesta, coinvolgendo personale dotato di competenza e/o abilitazioni necessarie, in mancanza delle quali la Stazione Appaltante, previa segnalazione all’Aggiudicatario ed in mancanza di tempestiva risoluzione del problema, si riserva la facoltà di chiedere e ottenere la sostituzione del personale.

**§ 3.4** L’aggiudicatario è responsabile del completo ed assoluto rispetto del segreto professionale su tutte le informazioni di cui per qualsiasi motivo dovesse venire a conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente contratto, ivi compresi tutti gli aspetti legati alla tutela dei dati personali sensibili ed ultrasensibili ai sensi della normativa vigente.

**§ 3.5** La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell’esecuzione del Servizio e si obbliga in ogni caso a manlevare la Fondazione per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.



#### **ARTICOLO 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

**§ 4.1** Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

**§ 4.2** La cessione del credito dell'aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 co. 13 D. Lgs. 50/2016.

**§ 4.3** L'Aggiudicatario potrà dare esecuzione al presente contratto tramite la cessione di parte dei servizi in subappalto entro i limiti legislativamente previsti ed indicati nel Capitolato Tecnico, cioè entro il 30% dell'importo contrattuale complessivo.

#### **ARTICOLO 5 - NORME E CONTROLLI**

**§ 5.1** L'appalto dovrà essere svolto e rispondere, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nei documenti di Gara e di Offerta, nonché a tutti i regolamenti/comunicazioni /circolari emanati dalla Fondazione di carattere generale o speciale per la ditta e a tutte le norme vigenti ed alle prescrizioni previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.

**§ 5.2** Al RUP della Fondazione è riconosciuta la facoltà di nominare un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale in possesso delle adeguate competenze tecniche che vigili sulla corretta esecuzione del presente Disciplinare d'Oneri.

**§ 5.3** Nello svolgimento del servizio l'Aggiudicatario dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi del Centro.

**§ 5.4** Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza di quanto precede si intendono considerati e previsti nell'Offerta e come tali a totale carico dell'Aggiudicatario.

#### **ARTICOLO 6 - PROGRAMMA CRONOLOGICO E PENALI**

**§ 6.1** La fornitura e i servizi oggetto dell'appalto e gli interventi in garanzia dovranno essere svolti secondo le tempistiche e le periodicità indicate nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle specifiche contenute nei documenti di gara e del cronoprogramma proposto dall'Aggiudicatario.

**§ 6.2** Nel caso si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo all'Aggiudicatario, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto che precede, l'Aggiudicatario, tramite il Referente Operativo dallo stesso individuato, dovrà tempestivamente darne informazione per iscritto alla Fondazione, tramite il RUP, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.

**§ 6.3** Il mancato rispetto dei termini e dei tempi potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento tale da causare l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 6.5 e ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, esclusivamente nei seguenti casi:

- o intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che NON sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili all'aggiudicatario o ai subappaltatori dovuti a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti o ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare il Servizio alle Specifiche Tecniche;
- o siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o variazioni dei termini contrattuali;
- o intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sulle tempistiche.



§ 6.4 Nel caso di interruzione o ritardo nei tempi previsti nell'esecuzione, determinato da una o più delle cause di cui al precedente § 6.3, l'Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere una modifica dei termini di esecuzione, senza vantare altro diritto o pretesa.

§ 6.5 Al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente Disciplinare d'Oneri CNAO farà discendere l'applicazione delle penali previste nell'Allegato 1 "Tabella delle penali".

§ 6.6 L'applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione scritta del RUP della Fondazione al Referente Operativo individuato con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito dall'Aggiudicatario, nella quale si diffiderà l'Aggiudicatario ad adempiere entro il termine ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Contratto, potrà applicare le penali.

§ 6.7 Fermo restando il diritto della Fondazione di applicare le penali di cui sopra, ed eventualmente di dedurre in compensazione il relativo importo dal prezzo da pagarsi all'Aggiudicatario, la Fondazione stessa si riserva altresì:

- il diritto di effettuare l'approvvigionamento presso terzi, con addebito al Fornitore inadempiente delle maggiori spese sostenute e documentate (cd. acquisto in danno);
- in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e/o, qualora gli inadempimenti e/o i ritardi risultassero ripetuti e intollerabili, di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 11.

## ARTICOLO 7 – DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

§ 7.1 La fornitura, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura, dovranno essere effettuati entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara. Il servizio di manutenzione full risk avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla scadenza della garanzia (24 mesi).

## ARTICOLO 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

§ 8.1 Il prezzo è pattuito in € \_\_\_\_\_ (**attenzione, non compilare questo campo in fase di presentazione della documentazione amministrativa**), secondo quanto indicato nei documenti che compongono l'Offerta. Tale prezzo si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con il Servizio e le relative obbligazioni dell'Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione.

§ 8.2 Il prezzo del Servizio di manutenzione e assistenza full risk sarà pagato previa fatturazione trimestrale anticipata per quanto riguarda i canoni. Il prezzo della fornitura sarà pagato previa fatturazione a installazione e collaudo avvenuti e debitamente accettati dal personale preposto di Cnao, nonché espletato il servizio di formazione come da specifiche di capitolato.

Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese.

§ 8.3 Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

## ARTICOLO 9 - GARANZIE E RISCHI DELL'APPALTATORE

§ 9.1 Prima della stipula del presente Disciplinare d'Oneri, l'Aggiudicatario è tenuto a depositare una Cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale ovvero in misura ridotta ai sensi dell'articolo 103 e/o dell'articolo 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia



al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni (15), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e pari alla durata dell'intero contratto (ai sensi dell'art. 93 co. 4 del Codice Appalti).

**§ 9.2** La Cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto poste a carico dell'Aggiudicatario. La Cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

**§ 9.3** Per tutta la durata del contratto l'Aggiudicatario dovrà approvvigionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio di manutenzione.

**§ 9.4** L'appaltatore, tramite il suo Referente Operativo, assume a proprio carico la responsabilità della buona esecuzione dell'installazione e collaudo della Fornitura nonché del buon funzionamento del servizio di garanzia, manutenzione e assistenza full risk e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto del presente contratto. Esso assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del servizio per qualsiasi causa.

**§ 9.5** L'Aggiudicatario, salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l'appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa di terzi. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con una società di primaria e riconosciuta importanza,

- 1) un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile e professionale per danni a persone e/o beni della Fondazione e/o di Terzi occorsi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali e derivanti dall'attività svolta dalla ditta aggiudicataria, al suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dagli eventuali sub affidatari, ove ammessi, e dal relativo personale, con un massimale per sinistro pari a €5.000.000;

## **ARTICOLO 10 - RECESSO**

**§ 10.1** La Fondazione avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dai vincoli contrattuali, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata al Referente Operativo con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito dall'Aggiudicatario, con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dell'art. 109 del Codice Appalti, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà.

**§ 10.2** L'Aggiudicatario avrà facoltà di recedere dal presente Disciplinare esclusivamente nell'ipotesi di sospensioni nell'esecuzione del Servizio disposte da CNAO di durata superiore a 180 giorni. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante raccomandata A/R o via PEC. In ragione della sospensione, l'Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa economica né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.

## **ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE**

**§ 11.1** In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal presente contratto (ivi incluso l'accumulo di ritardi intollerabili rispetto alla scadenza di cui all'articolo 6.1, cioè fornitura entro 60 gg dall'aggiudicazione) e sempre che si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, la Fondazione procederà ad inviare al Referente Operativo con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC dell'Aggiudicatario, formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civile, dando un termine di 10 giorni di continuativi di calendario per l'adempimento. Decorso inutilmente



detto termine CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto per fatto o colpa dell'Aggiudicatario, attraverso semplice comunicazione A/R al Referente Operativo oppure tramite posta elettronica all'indirizzo PEC dall'Aggiudicatario.

**§ 11.2** In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, CNAO avrà diritto di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo annuale del Servizio, escutendo, ove necessario, la relativa fideiussione a suo tempo rilasciata dall'Aggiudicatario. Oltre alla predetta penale, CNAO si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**§ 12.1** L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**§ 12.2** Entro sette giorni dalla sua accensione o, nell'ipotesi di conto già attivo, dalla sua prima utilizzazione, l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare a CNAO, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il numero del conto corrente bancario o postale (IBAN) che utilizzeranno per i pagamenti relativi alla commessa pubblica e riportare il codice identificativo gara (CIG). Gli stessi dovranno, inoltre, indicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, impegnandosi di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

**§ 12.3** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce autonoma causa di risoluzione del contratto e l'applicazione per il soggetto inadempiente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010;

**§ 12.4** L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 13 – CODICE ETICO**

**§ 13.1** L'Aggiudicatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti anche "Decreto") e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito [www.fondazionecnao.it](http://www.fondazionecnao.it), e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza.

**§ 13.1** L'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario e di chiunque presti attività lavorativa per esso di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del cod. civile (clausola risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.



## ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI

**§ 14.1** Tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque inerenti il Servizio dovranno essere sempre anticipate via mail/fax ed effettuate validamente tramite invio via PEC oppure con raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi.

**Per Fondazione CNAO:**

Pavia, Strada Privata Campeggi – CAP 27100

alla attenzione di: Direttore Generale, “RUP”

fax: 0382/078901

mail: [direttore.generale@cnao.it](mailto:direttore.generale@cnao.it)

pec : [ufficio\\_legale@pec.cnao.eu](mailto:ufficio_legale@pec.cnao.eu)

Per \_\_\_\_\_

**Referente Operativo**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**§ 14.2** Ogni variazione dell’indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti (RUP, DEC o per l’Aggiudicatario il Referente Operativo) dovrà essere immediatamente comunicata all’altra parte mediante PEC (oppure, ove ciò sia impossibile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax).

## ARTICOLO 15 - NORME APPLICABILI E TOLLERANZE

**§ 15.1** Il Servizio è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché, per quanto ivi non previsto, dal Lettera di Invito, dalle Specifiche Tecniche e dall’Offerta.

**§ 15.2** Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Disciplinare e quelli dell’Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell’Offerta stessa.

**§ 15.3** Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell’altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.

## ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

**§ 16.1** Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e l’Aggiudicatario comunque relativa all’esecuzione del Servizio, comprese quelle inerenti la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

## ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

**§ 17.1** Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, compresi quelli relativi ai pazienti, di cui vengano a conoscenza nel corso o in occasione delle attività oggetto dell’Appalto, e quelli forniti, anche verbalmente, per l’attività



precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali». I dati personali degli assistiti saranno trattati dalle Parti in qualità di autonomi titolari dei trattamenti, conformemente a tutte le disposizioni normative vigenti, inclusi gli aspetti inerenti l'adozione di misure adeguate per minimizzare i rischi identificati per i diritti e le libertà delle persone ed in particolare quelli di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

**§ 17.2** L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento dell'appalto, di non divulgarli in alcun modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di tenerli riservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra, sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto: tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'appaltatore dovrà allontanare i dipendenti che contravverranno alle disposizioni di cui sopra e quelli la cui condotta impropria abbia leso la fiducia della Fondazione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CNAO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivarne. Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003.

Pavia, \_\_\_\_\_

Per espressa accettazione degli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 17:

Pavia, \_\_\_\_\_

Per la ditta, il rappresentante legale

Per CNAO, il Presidente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### All. 1 - Tabella delle penali ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del disciplinare d'oneri

L'applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione/segnalazione scritta del RUP della Fondazione al Referente Operativo individuato con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito dall'Aggiudicatario, nella quale si diffiderà l'Aggiudicatario ad adempiere entro il termine ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Contratto, potrà applicare le penali.

INFRAZIONE (singola)	PENALE EURO
Mancata fornitura della Scheda formazione al personale utilizzatore delle apparecchiature biomedicali	€100 ogni giorno
Mancata fornitura entro i 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, per ogni giorno di ritardo	€250 ogni giorno per i primi 5 giorni. €500, per i successivi giorni
Ritardo nella presa in carico del guasto	€500 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei tempi di intervento per la manutenzione	€1.000 per ogni giorno
Mancata consegna della documentazione legata al personale che svolge la manutenzione	€250 a episodio/documento
Mancata consegna della documentazione richiesta e/o concordata	€250 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza concordata
Difetti nella funzionalità dell'oggetto ricevuto	€100/a giorno per ogni giorno in cui si attende la sostituzione

Fondazione Cnao si riserva il diritto di risolvere il contratto al verificarsi della stessa infrazione per la seconda volta in un ANNO.

Le penali possono essere cumulate in caso di pluralità di infrazione.